



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Roma
Sezione specializzata in materia di impresa
Sedicesima Sezione civile

riunito nella camera di consiglio del 14 luglio 2020, composto dai Sig.ri magistrati:

dott. Giuseppe Di Salvo Presidente,
dott. Stefano Cardinali Giudice,
dott. Guido Romano Giudice relatore,

ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 49052 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2018 rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 28 gennaio 2020 con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche e vertente

tra

Venture s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv.

attrice;

e

Lab s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv.

convenuta;

Oggetto: rapporti sociali

Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 28 gennaio 2020.

ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Venture s.r.l.
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Lab s.r.l. al
fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: «i) accertare e



dichiarare, ai sensi degli art. 2475 c.c., l'illegittimità della delibera del Consiglio di amministrazione di Lab del 11 aprile 2018, perché resa in costanza di conflitto di interessi degli amministratori; ii) in ogni caso, accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art. 2388 c.c., l'illegittimità della delibera del consiglio di amministrazione di Lab del 11 aprile 2018, perché emessa in assenza dei requisiti per l'esecuzione della procedura di cui all'art. 2466 c.c.; iii) per l'effetto, annullare la delibera del Consiglio di amministrazione di Lab del 11 aprile 2018».

A fondamento della svolta domanda, la Venture s.r.l. rappresentava che: in data 16 luglio 2015, la società Venture s.r.l. costituiva, unitamente ad altri soggetti, la Lab s.r.l. (*venture accelerator*, operante come investitore ed acceleratore di progetti innovativi ad alto contenuto tecnologico per *smart city*, *factory industries*) sottoscrivendo una quota del valore nominale di € 932.000,00, pari al 46,6% del capitale sociale di Lab s.r.l.; ai sensi dell'art. 6 dell'atto costitutivo, la Venture s.r.l., a liberazione della partecipazione sottoscritta, si obbligava a prestare, a favore della società oggi convenuta, per il tramite della società s.p.a., taluni servizi di *office*; al conferimento di servizi veniva attribuito il valore di €. 476.000,00 calcolato in virtù del valore della partecipazione sottoscritta e secondo quanto risultante dalla perizia di stima redatta; a garanzia dell'adempimento delle prestazioni indicate nell'atto costitutivo, la Venture s.r.l. consegnava una polizza di assicurazione rilasciata con la clausola a prima richiesta e con la rinuncia alla preventiva escussione (allegata all'atto costitutivo di Lab s.r.l.), con espresso impegno a sostituire la polizza medesima, in caso di mancato rinnovo annuale della stessa, con il versamento in favore della costituenda società del corrispondente importo in denaro a titolo di cauzione; la Venture provvedeva diligentemente e correttamente a fornire i servizi di cui all'atto costitutivo presso la sede della società sita in Roma, via Savoia, n. 43, fino a quasi tutto l'anno 2017 sino a quando i responsabili di Lab s.r.l. autonomamente ed arbitrariamente decidevano di non fruirne più; adducendo motivazioni generiche, non circostanziate e, comunque, infondate, in data 20 dicembre 2017, Lab s.r.l., senza neppure darne comunicazione all'odierna attrice, abusivamente richiedeva l'escussione della polizza fideiussoria rilasciata da Venture a garanzia del conferimento di servizi, imputando alla Venture s.r.l. un fantomatico inadempimento; in data 29 gennaio 2018, Lab s.r.l., con nota inviata per conoscenza anche all'odierna attrice, sollecitava al garante il



pagamento dell'importo di €. 476.000,00; a quel punto, Venture s.r.l., da un lato, esercitava i propri diritti di controllo ed informazione sulla documentazione della società convenuta (art. 2476 secondo comma c.c.) e, dall'altro, contestava (con nota del 5 febbraio 2018) la legittimità dell'escussione della polizza, invitando e diffidando il garante a non dare esecuzione al pagamento richiesto da Lab s.r.l.; dopo un ulteriore scambio di corrispondenza, con nota del 6 marzo 2018, la Lab s.r.l. rappresentava alla Venture l'inoperatività della fideiussione e che sarebbe stato avviato «l'iter regolato dall'art. 2466 c.c., ovviamente tenendo conto delle prestazioni sin qui eseguite, per euro 20.424, a valere sulla parte del conferimento in natura di euro 476.000 (a sua volta, parte dell'unitario conferimento complessivo di euro 976.000)»; con la medesima missiva, Lab s.r.l. diffidava l'odierna attrice «ad eseguire il versamento in denaro del controvalore delle prestazioni future oggetto di conferimento, non più eseguite né eseguibili, pari ad euro 455.576 (...), entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente comunicazione via p.e.c., preavvisandoVi sin d'ora che, decorso infruttuosamente il termine assegnatoVi, si procederà in conformità alle previsioni di cui ai commi 2 e seguenti del richiamato art. 2466 cod. civ.»; in data 11 aprile 2018, il Consiglio di amministrazione di Lab s.r.l., assumendo il preteso inadempimento del socio Venture s.r.l. e l'esperimento di tutti i tentativi di ottenere l'adempimento, deliberava di procedere, ai sensi dell'art. 2466 secondo comma c.c., alla vendita dell'intera quota di proprietà della attrice, offrendola in prima istanza agli altri soci in proporzione alla loro partecipazione; pertanto, con nota del 13 aprile 2018, la Lab s.r.l. offriva ai soci diversi dalla Venture s.r.l., in proporzione alla loro partecipazione, la sua quota pari al 46,60% del capitale sociale della Lab s.r.l.; Venture s.r.l. continuava a contestare le doglianze mosse nei suoi confronti, ribadendo la propria volontà di esercitare i diritti di informazione e controllo ai sensi dell'art. 2476 c.c.; Venture s.r.l. provvedeva quindi ad offrire formalmente a Lab s.r.l. i servizi di *office service* ribadendo di non essere mai stata inadempiente alle proprie obbligazioni; con nota del 17 aprile 2018, la Lab s.r.l. si limitava ad inviare alla Venture s.r.l. parte della documentazione richiesta (verbali dell'organo amministrativo e assembleare sino al dicembre 2017; bilanci degli esercizi 2015 e 2016; mastrini del conto bancario per il 2015 e il 2016; estratti analitici di conto corrente del 2015 e del 2016); con nota del 15 maggio 2018, Lab s.r.l. comunicava alla Venture s.r.l. l'esclusione ai



sensi dell'art. 2466 c.c., con trattenuta delle somme versate dalla stessa odierna attrice a titolo di parziale conferimento e successiva riduzione del capitale sociale in misura corrispondente; con nota dell'11 maggio 2018, la Lab comunicava l'intenzione del socio Lazio Innova s.p.a. di cedere la propria partecipazione sociale in Lab s.r.l. (e pari al 34,30% del capitale sociale) alla Libra s.r.l. al prezzo di €. 1.500.000,00 e, quindi, invitava i soci ad esercitare il proprio diritto di prelazione ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale; con nota del 23 maggio 2018, Lab s.r.l. rappresentava alla attrice che l'iter di esclusione della Venture s.r.l. era divenuto irreversibile in ragione della assenza di offerte di acquisto della relativa partecipazione e che esso doveva trovare completamento con la deliberazione di riduzione del capitale sociale; Lab s.r.l. ostacolava l'esercizio, da parte di Venture s.r.l., del proprio diritto di prelazione sulla quota di Lazio Innova s.p.a.; la deliberazione di esclusione del socio assunta da Lab s.r.l. ai sensi dell'art. 2466 c.c. è illegittima in quanto: 1) non sussiste alcun inadempimento da parte di Venture s.r.l. nella prestazione dei servizi oggetto del conferimento; 2) l'escussione della fideiussione prestata da Venture s.r.l. a garanzia del conferimento di servizi è abusiva non sussistendo alcun inadempimento imputabile alla Venture s.r.l. ed avendo atteso oltre sei mesi dal momento in cui la polizza sarebbe divenuta inoperativa; 3) sussiste conflitto di interessi dei componenti del consiglio di amministrazione di Lab s.r.l. e, in particolare, del Sig. Nicolò Marzotto il quale è titolare effettivo della società European Investors S.r.l. (socio al 14,7% di Lab s.r.l.), di cui detiene il controllo (54,62%) attraverso la società Libra S.r.l., dal medesimo Marzotto controllata (mediante partecipazione diretta pari al 99%).

Sulla scorta di tali premesse, la Venture s.r.l. concludeva come sopra riportato.

Si costituiva la Lab s.r.l. la quale concludeva per il rigetto della domanda.

Con ordinanza resa in data 2 ottobre 2018, il Tribunale rigettava l'istanza, proposta dalla Venture s.r.l., di: sospensione dell'esecuzione della decisione del Consiglio di amministrazione di Lab s.r.l. del 11 aprile 2018 con la quale è stata avviata la procedura di cui all'art. 2466 c.c., procedura poi conclusa con l'esclusione comunicata in data 15 maggio 2018; di assunzione di ogni provvedimento idoneo a sospendere l'esclusione del socio Venture S.r.l. e ad inibire la



vendita ex art. 2466 c.c. della partecipazione detenuta da Venture S.r.l. in Lab S.r.l., ed ogni ulteriore atto esecutivo del procedimento di esclusione quale la riduzione del capitale sociale.

Con ordinanza resa in data 22 gennaio 2019, il Collegio del Tribunale di Roma rigettava il reclamo interposto dalla Venture s.r.l. avverso alla richiamata ordinanza cautelare.

Istruita la causa esclusivamente mediante acquisizione della documentazione versata in atti, successivamente, all'udienza del 28 gennaio 2020 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa per la decisione al Collegio - trattandosi di causa ricompresa nell'art. 50 *bis* c.p.c. - con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche.

1. Delimitazione del *thema decidendum*.

La Venture s.r.l. - già socia di Lab s.r.l. della quale era proprietaria, fino alla esclusione oggetto della presente controversia, di una quota pari al 46,60% del capitale sociale, del valore nominale di €. 932.000,00 - ha instaurato il presente giudizio al fine di sentire accertare l'illegittimità della decisione del Consiglio di amministrazione di Lab s.r.l. del 11 aprile 2018 con la quale è stata avviata la procedura di cui all'art. 2466 c.c., procedura poi conclusa con l'esclusione comunicata in data 15 maggio 2018.

In particolare, la società attrice ha dedotto che la esclusione del socio assunta da Lab s.r.l. ai sensi dell'art. 2466 c.c. sarebbe illegittima in quanto: 1) non sussiste alcun inadempimento da parte di Venture s.r.l. nella prestazione dei servizi oggetto del conferimento; 2) l'escussione della fideiussione prestata da Venture s.r.l. a garanzia del conferimento di servizi è abusiva non sussistendo alcun inadempimento imputabile alla Venture s.r.l. ed avendo atteso la società oggi convenuta oltre sei mesi dal momento in cui la polizza sarebbe divenuta inoperativa; 3) sussiste conflitto di interessi dei componenti del consiglio di amministrazione di Lab s.r.l. e, in particolare, del Sig. Nicolò Marzotto il quale è titolare effettivo della società European Investors S.r.l. (socio al 14,7% di Lab s.r.l.), di cui detiene il controllo (54,62%) attraverso la società Libra S.r.l., dal medesimo Marzotto controllata (mediante partecipazione diretta pari al 99%).



2. La costituzione di Lab s.r.l. e la successiva esclusione di Venture s.r.l.

È pacifico tra le parti che, in data 16 luglio 2015 (atto a rogito del notaio, dott.ssa Monica Scaravelli, rep. 50533) veniva costituita la Lab s.r.l., *venture accelerator*, operante come investitore ed acceleratore di progetti innovativi ad alto contenuto tecnologico per *smart city, factory industries*. Al momento della costituzione, la Venture sottoscriveva una quota del valore nominale di € 932.000,00, pari al 46,6% del capitale sociale di Lab s.r.l.

A fronte della sottoscrizione di tale quota, la Venture s.r.l. eseguiva un conferimento in denaro per l'importo di €. 456.000,00 e versava il sovrapprezzo nella misura determinata di €. 44.000,00, mentre, per la differenza di €. 476.000,00, essa si obbligava ad effettuare talune prestazioni di servizi a favore della Lab s.r.l., per il tramite della s.p.a. (società che detiene l'intero capitale sociale della Venture s.r.l.). Inoltre, a garanzia dell'adempimento delle prestazioni indicate nell'atto costitutivo, la Venture s.r.l. consegnava una polizza fideiussoria rilasciata con la clausola a prima richiesta e con la rinuncia alla preventiva escussione (allegata all'atto costitutivo di Lab s.r.l., lett. E), con espresso impegno a sostituire la polizza medesima, in caso di mancato rinnovo annuale della stessa, con il versamento in favore della costituenda società del corrispondente importo in denaro a titolo di cauzione. La polizza ora richiamata veniva emessa da Finprogress Italia - Consorzio per la Garanzia Collettiva dei Fidi s.c.p.a. e consegnata alla società Lab s.r.l.: la medesima veniva poi, con comunicazione del 28 luglio 2016, rinnovata fino al 16 luglio 2017.

Se i fatti ora riportati risultano del tutto pacifici tra le parti, si osserva che, secondo quanto prospettato da parte attrice, la Lab s.r.l. avrebbe avviato - e poi portato a termine - il procedimento di esclusione ai sensi dell'art. 2466 c.c. sulla base di un asserito inadempimento da parte di Venture s.r.l. alle obbligazioni assunte in sede di costituzione della società oggi convenuta ed aventi ad oggetto la prestazione, a titolo di conferimento, di taluni servizi di *office*.

In realtà, per come risulta dalla documentazione in atti, la procedura di esclusione del socio è stata avviata dagli amministratori di Lab s.r.l. sulla base di un duplice ordine di ragioni relative, da una parte, alla circostanza che soltanto una minima parte delle prestazioni d'opera oggetto del conferimento erano state eseguite dalla Venture



s.r.l. e, dall'altra, alla sopravvenuta inefficacia o al mancato rinnovo della polizza fideiussoria concessa a garanzia del suddetto conferimento.

E, infatti, sotto tale ultimo profilo, risulta dagli atti che la Finprogress Italia veniva cancellata, in data 3 luglio 2017, dall'albo tenuto dalla Banca d'Italia, con la conseguenza che diveniva inefficace la polizza fideiussoria prestata a garanzia delle obbligazioni assunte da Venture s.r.l. Peraltro, tale polizza era, comunque, divenuta non più operativa dalla data del 16 luglio 2017, non risultano la medesima essere stata rinnovata per l'annualità successiva.

Con riferimento al primo, inoltre, risulta che la s.p.a. - società che detiene l'intero capitale sociale della Venture s.r.l. e, ancora, società attraverso la quale quest'ultima avrebbe dovuto fornire i servizi di cui all'art. 6 dell'atto costitutivo di Lab s.r.l. - presentava, in data 3 aprile 2017, dinnanzi al Tribunale di Roma, una domanda di ammissione a concordato preventivo, e ciò in funzione prevalentemente liquidatoria.

Conseguentemente, con missiva del 20 dicembre 2017 inviata alla Finprogress Italia (doc. 7 di parte convenuta), la Lab s.r.l. informava il garante che « Venture S.r.l. si è resa inadempiente all'obbligazione garantita, vale a dire la fornitura del "servizio di office", come meglio descritto nell'oggetto della garanzia» e chiedeva, dunque, il pagamento della somma di €. 476.000,00 pari al valore di stima del conferimento. Sempre con la medesima missiva, poi, la Lab s.r.l. chiedeva di ricevere copia «della ricevuta di pagamento del premio per l'annualità 16/07/2017-16/07/2018». Peraltro, la duplice richiesta di pagamento della somma di €. 476.000,00 e di ricezione della copia del pagamento della menzionata annualità veniva reiterata con missiva del 29 gennaio 2018 (doc. 2 di parte attrice), inviata, per conoscenza, anche a

Venture s.r.l. Anche nella successiva missiva del 12 febbraio 2018 (doc. 6 di parte attrice), la Lab s.r.l. evidenziava tanto l'inadempimento all'obbligazione di prestazione dei servizi («a tacer d'altro, il Vostro titolo di godimento, su cui si fonda(va) il conferimento, muove dal titolo proprietario di S.p.A., la quale, tuttavia, risulta aver presentato domanda di ammissione al concordato preventivo liquidatorio. Ma non solo appare precluso il godimento degli spazi, bensì anche la fruizione delle prestazioni (ulteriori) di servizi da parte del personale di messo a disposizione - Vostro tramite - della scrivente società») tanto la mancata consegna della ricevuta di pagamento del premio per il rinnovo della polizza («non avendo saputo alcunché dal



garante in ordine al pagamento del premio annuo, ne chiediamo a Voi evidenza. Tuttavia, da una semplice consultazione del sito della Banca d'Italia, risulta che il garante, la Finprogress, è stata cancellata dall'albo dei "Confidi minori" il 3 luglio 2017, evidenza che mette in discussione l'efficacia stessa della garanzia prestata»).

Quindi, con nota del 6 marzo 2018 (doc. 7 di parte attrice), l'organo gestorio di Lab s.r.l. manifestava la volontà di avviare il procedimento di cui all'art. 2466 c.c. Infatti, con tale nota, la Lab s.r.l. contestava la «mancata (e, a questo punto) definitiva inesecuzione delle prestazioni oggetto di Vostro conferimento ai sensi dell'art. 6, lett. a), dell'Atto costitutivo della scrivente Lab s.r.l.», evidenziando di «avere, dapprima, invano chiesto a Finprogress Italia S.c.p.a. se il premio annuo fosse stato versato (in difetto, infatti, avrebbe trovato applicazione la previsione - conforme all'art. 2466, ultimo comma, cod. civ. - del richiamato art. 6 dell'Atto costitutivo, la`dove si dispone, per tale evenienza, che il socio debba ovviare al mancato rinnovo con il versamento in denaro, a titolo di cauzione, dell'importo corrispondente); quindi, invano escusso la garanzia emessa dalla stessa Finprogress, per poi apprendere l'avvenuta cancellazione sanzionatoria dall'albo della Banca d'Italia».

Conseguentemente, Lab s.r.l. diffidava la Venture s.r.l. ad eseguire «il versamento in denaro del controvalore delle prestazioni future oggetto di conferimento, non più eseguite né eseguibili, pari ad euro 455.576 (...)), entro trenta giorni, con espresso avvertimento che «decorso infruttuosamente il termine assegnatoVi, si procederà in conformità alle previsioni di cui ai commi 2 e seguenti del richiamato art. 2466 cod. civ.».

In questa situazione, si perveniva alla deliberazione oggi in contestazione. Nel corso della riunione dell'11 aprile 2018 (cfr., relativo verbale, doc. 22.2 di parte attrice), infatti, l'organo amministrativo di

Lab s.r.l. prendeva atto che l'intimazione al versamento in danaro del controvalore delle prestazioni future oggetto di conferimento («non più coperte da idonea garanzia») era rimasta senza esito. Quindi, il Presidente del consiglio di amministrazione riferiva che il socio moroso Venture s.r.l. presentava una «situazione patrimoniale da cui emerge sostanzialmente la sua incapacienza rispetto ad un'eventuale azione per l'esecuzione del conferimento» e che «la controllante del socio moroso,

S.p.A., ha presentato una domanda di concordato liquidatorio tuttora pendente presso il Tribunale Fallimentare di Roma, la quale prevede, nel



relativo piano, la rinuncia da parte dei creditori aderenti per una quota consistente del credito originario». Il consiglio, dunque, valutava non conveniente una eventuale azione per l'esecuzione del conferimento e decideva «di procedere alla comunicazione dell'offerta in vendita dell'intera quota del socio moroso Venture S.r.l. agli altri Soci in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale e, nel caso in cui non si dovessero ricevere adesioni a tale offerta, di procedere secondo quanto previsto dall'art. 2466, comma 3 cod. civ., escludendo il Socio moroso Venture S.r.l., trattenendo le somme riscosse e riducendo il capitale in misura corrispondente».

Seguiva, poi, l'effettiva offerta in vendita (missiva del 13 aprile 2018, doc. 15 di parte convenuta) agli altri soci di Lab s.r.l. al prezzo di €. 1.619.789,00, pari al valore di cui all'ultimo bilancio approvato (esercizio chiuso al 31 dicembre 2016), della partecipazione sociale detenuta da Venture s.r.l.

Con missiva del 15 maggio 2018 (doc. 17 di parte convenuta), non essendo pervenute adesioni, da parte degli altri soci, all'offerta di acquisto della anzidetta quota di titolarità della Venture, Lab s.r.l. comunicava al socio l'esclusione ai sensi dell'art. 2466 c.c.

Così ricostruita la vicenda sottesa al presente giudizio, appare evidente dalla documentazione il cui contenuto è stato fedelmente riportato che, a fondamento dell'avvio della procedura di esclusione della socia oggi attrice, sono stati posti due distinti inadempimenti, il primo relativo all'esecuzione materiale dei conferimenti di servizi promessi ed il secondo afferente alla sopravvenuta inoperatività o, comunque, al mancato rinnovo della polizza fideiussoria (originariamente prestata da Finprogress Italia - Consorzio per la Garanzia Collettiva dei Fidi s.c.p.a.) che doveva garantire quei conferimenti.

Altrettanto evidente è che l'accertamento anche di uno solo degli inadempimenti imputati a Venture s.r.l. sia idoneo e sufficiente a giustificare il ricorso alla procedura di cui all'art. 2466 c.c., con la conseguenza che nessun rilievo potrebbe assumere l'eventuale insussistenza dell'altro.

3. L'esclusione del socio di una società a responsabilità limitata. L'applicabilità della disciplina del socio moroso alle ipotesi di inoperatività della garanzia prestata dal socio d'opera.

Tanto chiarito, ai sensi dell'art. 2466 c.c. dettato per le società a responsabilità limitata, se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel



termine di trenta giorni, decorso il quale gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere azione per l'esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci in proporzione della loro partecipazione la quota del socio moroso. La vendita è, peraltro, effettuata a rischio e pericolo del medesimo per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato. In mancanza di offerte per l'acquisto, se l'atto costitutivo lo consente, la quota è venduta all'incanto. Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse ed il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente. Infine, ai sensi dell'ultimo comma del richiamato articolo, tali disposizioni si applicano anche «nel caso in cui per qualsiasi motivo siano scadute o divengano inefficaci la polizza assicurativa o la garanzia bancaria prestate ai sensi dell'art. 2464» c.c., ferma restando la possibilità del socio di sostituirle con il versamento del corrispondente importo di danaro.

Va, in primo luogo, esaminata la questione della estensione del perimetro applicativo della norma ora richiamata e, in particolare, la questione se l'intera procedura di cui all'art. 2466 c.c. possa ritenersi applicabile all'ipotesi dei conferimenti d'opera e, precisamente, all'inadempimento delle obbligazioni d'opera assunte ovvero alla inefficacia delle polizze prestate ai sensi dell'art. 2464, sesto comma, c.c.

Parte attrice contesta, in radice, l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 2466 c.c. al caso di inoperatività della garanzia prestata al socio d'opera (e, in generale, all'inadempimento alle obbligazioni di prestare, quale conferimento, una opera o un servizio), evidenziando, sul punto, argomentazioni tanto di carattere letterale quanto di carattere sistematico.

Con riferimento alle prime, la *Venture s.r.l.* sostiene che il generico richiamo che l'ultimo comma dell'art. 2466 c.c. opera alle garanzie «prestate ai sensi dell'articolo 2464» c.c. deve intendersi rivolto alla inefficacia delle garanzie sostitutive del conferimento in denaro (art. 2464, quarto comma, c.c.), e non anche alla inefficacia delle garanzie del socio d'opera (art. 2464, sesto comma, c.c.). In particolare, pur a fronte della genericità del richiamo suddetto, l'ultimo comma dell'art. 2466 c.c. precisa che «resta salva in tal caso [i.e. di inoperatività delle predette garanzie] la possibilità del socio di sostituirle con il versamento del corrispondente importo di danaro», con ciò richiamando una possibilità già esistente in altra, diversa



disposizione codicistica. Ebbene, il fatto che l'art. 2466 c.c. faccia «salva» proprio la suddetta facoltà determina, ad avviso di parte attrice, la portata del richiamo dell'ultimo comma del predetto articolo alle garanzie «prestate ai sensi dell'articolo 2464» c.c., nel senso che chiarisce come detto richiamo non possa che riferirsi solo ed esclusivamente alle garanzie sostitutive del conferimento in denaro di cui al quarto comma dell'art. 2464 c.c. Solo il quarto comma dell'art. 2464 c.c., infatti, prevede la facoltà - fatta, appunto, «salva» dall'ultimo comma dell'art. 2466 c.c. - di sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in denaro; non anche il sesto comma dell'art. 2464 c.c. che, invece, disciplina l'ipotesi di polizza a garanzia del conferimento di opere o di servizi, ove è prevista un'altra e diversa facoltà, che, oltre ad essere subordinata ad una specifica previsione dell'atto costitutivo (previsione non richiesta dalla seconda parte dell'ultimo comma dell'art. 2466 c.c.), riguarda altresì un deposito cauzionale, che, sotto il profilo giuridico, è cosa ben diversa dal «versamento del corrispondente importo di danaro». Da tutto quanto sopra, si trae, secondo la prospettazione di parte attrice, che il richiamo alle garanzie «prestate ai sensi dell'articolo 2464» c.c. non può che riguardare (soltanto) le polizze e le fideiussioni sostitutive del conferimento in denaro, di cui al quarto comma dell'art. 2464 c.c.

Sul piano sistematico, secondo parte attrice, la tesi prospettata troverebbe conferma nella differente funzione delle garanzie previste rispettivamente dal quarto e dal sesto comma dell'art. 2464 c.c.: mentre le fideiussioni e le polizze di cui al sesto comma dell'art. 2464 c.c. svolgono una mera funzione accessoria di garanzia, rimanendo fermo l'obbligo del socio di fornire la propria prestazione d'opera o di servizi, le fideiussioni e le polizze di cui al comma quarto dell'art. 2464 c.c. svolgono invece una funzione più complessa, e cioè una funzione sostitutiva del conferimento e solutoria, nel senso che stanno in luogo dell'adempimento. Infine, secondo *Venture s.r.l.*, sotto il profilo della circolazione delle quote costituite attraverso conferimenti d'opera, la prestazione di opera o di servizi si «stacca» dalla partecipazione sociale, rimanendo definitivamente radicata in capo alla persona del conferente anche quando sia venuta meno la sua veste di socio: ciò dimostrerebbe che, in caso di conferimenti d'opera, potrebbero trovare applicazione i rimedi generali civilistici e non già quelli previsti dall'art. 2466 c.c.

Il Tribunale ritiene di non condividere una simile impostazione.



Sotto il profilo generale, giova evidenziare che, se la *ratio* sottesa alla disciplina dell'art. 2466 c.c. consiste nella tutela dell'integrità del capitale sia verso la società sia verso i terzi che fanno affidamento sullo stesso nei rapporti con la società medesima, allora diviene giocoforza concludere che essa deve necessariamente applicarsi ad ogni tipo di conferimento.

Ciò posto, un primo argomento a favore dell'applicabilità del procedimento previsto per il socio moroso si può trarre dalla nuova formulazione della rubrica dell'art. 2466 c.c. («mancata esecuzione dei conferimenti») rispetto alla precedente formulazione contenuta nell'art. 2477 c.c. che prevedeva la rubrica «mancato pagamento delle quote», che sembra ampliare l'orizzonte della natura dei conferimenti, soprattutto rispetto alle società per azioni.

L'art. 2464 c.c., poi, richiamato dall'art. 2466 c.c. che regola il procedimento per il socio inadempiente, è stato modificato radicalmente dal legislatore con la eliminazione del richiamo alla disciplina della società per azioni per consentire una più ampia possibilità nei conferimenti per le società a responsabilità limitata in una ottica espansiva dell'autonomia privata e di avvicinamento alle società di persone. Lo scopo di tale modificazione è da ricercare nella sintesi di due principi concernenti la possibilità di acquisizione da parte della società di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale e quello della certezza dei valori relativa alla formazione e conservazione del capitale sociale. Detta sintesi dà luogo ad una concezione organizzativa del capitale sociale diretta ad attribuire, da un lato, maggiore autonomia privata e, dall'altro, a salvaguardare i terzi, non superando i limiti inderogabili relativi all'effettività ed integrità del capitale sociale considerato nel suo valore complessivo (art. 2464, primo comma, c.c.).

La *ratio* ispiratrice di dette modifiche normative influenza sostanzialmente tutta la disciplina in materia societaria sia dal lato fisiologico che patologico, nell'ottica di una organizzazione dei beni finalisticamente orientata a consentire una rilevante autonomia privata tale da ravvicinarla, pur con le peculiarità delle società di capitali, a quella della società di persone, ove la figura del socio assume un connotato prettamente personale.

L'ampliamento di cui sopra deve trovare però necessariamente un contemperamento nella tutela dei due principi, da un lato, l'autonomia privata, dall'altro, la tutela della società e dei terzi.



Ciò può avvenire, nel caso di conferimenti in natura, intesi come opera, servizi o altro, assicurando, come nella fattispecie concreta in esame, la permanenza della polizza assicurativa o della fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione di opera o di servizi a favore della società, per come previsto dall'art. 2464 c.c.

Quest'ultimo prevede, altresì, che, ove l'atto costitutivo lo preveda, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

Quanto riportato, ad avviso di questo Collegio, è diretto ad assicurare, nell'ambito del bilanciamento degli interessi perseguito dal legislatore, la effettività ed integrità del capitale verso la società e verso i terzi nell'ambito dell'autonomia privata che si è esplicata nella scelta del tipo di conferimento. È un principio questo che trova espressa conferma normativa nei primi due commi dell'art. 2464 c.c.

La conseguenza di questo tipo di ragionamento comporta che il venir meno di uno di uno dei due profili di apporto al capitale, prestazione-polizza/fideiussione ovvero prestazione - deposito cauzionale, necessari per la liberazione della quota, rende il socio di per sé moroso per il venir meno della liberazione della quota, con la conseguente applicazione dell'art. 2466 c.c. E tale conclusione appare fondata indipendentemente dalla soluzione della problematica se oggetto del conferimento sia la prestazione di opera o di servizio e, dunque, l'obbligazione di eseguire una opera o un servizio rispetto alle quali la polizza o la fideiussione si limiterebbero a fungere da garanzia esterna ovvero direttamente la prestazione della garanzia.

Se quanto sopra è vero, per cui il regime dei conferimenti è ispirato al bilanciamento dei principi dell'autonomia e della integralità e della effettività del capitale, deve ritenersi conseguentemente che il mancato rispetto della normativa di cui all'art. 2464 c.c. trova tutela per ogni tipo di conferimento nel procedimento di cui all'art. 2466 c.c., qualora venga meno uno dei requisiti previsti in sede di conferimento.

Gli argomenti addotti da parte attrice per l'esclusione della disciplina di cui all'art. 2466 c.c. in caso di conferimenti in natura, non appaiono condivisibili atteso che, anche a voler ammettere il distacco della quota dalla persona del soggetto obbligato alla prestazione (il cui inadempimento successivo può comportare anche, ma non in via esclusiva, il ricorso ai normali rimedi civilistici), rimane pur sempre la necessità di



assicurare, ai fini della permanenza del capitale nella sua integralità, non solo la prestazione, ma soprattutto la garanzia che la correda per la esigenze connesse alla tutela dei terzi e della società per assicurarsi una risorsa sostitutiva per assicurare detta permanenza. In questa prospettiva, non appare condivisibile una massima notarile (la massima I.A.5 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili del Triveneto) che esclude, in caso di inadempimento dell'obbligazione conferita, l'applicabilità dei rimedi di cui all'art. 2466 c.c. in quanto l'esecuzione del conferimento avverrebbe con la sola assunzione della corrispondente obbligazione e non con l'adempimento di quest'ultima. Al contrario, proprio il principio di effettività del capitale sociale implica che la mera assunzione dell'obbligazione non sia sufficiente ai fini dell'esecuzione del conferimento (diversamente, si aprirebbe la strada ad un totale «annacquamento» del capitale sociale), essendo, invece, necessari sia lo svolgimento, fino al termine previsto, dell'attività promessa sia, sotto altro profilo, la prestazione della garanzia e la sua costante operatività.

Il socio, dunque, che non assicura la permanenza di entrambe le prestazioni idonee a liberare la quota diventa moroso con la conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 2466 c.c.

D'altra parte, come correttamente osservato da parte convenuta, l'interpretazione offerta da parte attrice conduce ad un risultato irragionevole e disparitario.

Ove, infatti, si ritenesse che l'esclusione di cui all'art. 2466 c.c. possa operare solamente in caso d'inefficacia della polizza assicurativa o della garanzia bancaria a servizio del conferimento in denaro, e non di quelle a servizio del conferimento d'opera, vi sarebbe, senza plausibile ragione, una evidente disparità di trattamento tra due ipotesi certamente sovrapponibili: l'inefficacia della polizza assicurativa o della garanzia bancaria incide negativamente sulla certezza ed effettività del capitale sociale, tanto se essa riguarda le garanzie a servizio del conferimento in denaro, quanto se riguarda quelle a servizio del conferimento d'opera. D'altra parte, sarebbe irragionevole che chi sia divenuto socio sulla scorta della sola promessa di apportare al patrimonio sociale un'opera o un servizio, e sia trattato al pari degli altri soci, non possa essere escluso in caso d'inefficacia della garanzia, diversamente da chi, invece, ad esempio, abbia già eseguito in parte un conferimento in denaro e, quindi, abbia già apportato alla società quanto occorrente al conseguimento dell'oggetto sociale; o, ancora, diversamente da chi si sia impegnato a un conferimento in denaro consegnando una garanzia. In questa prospettiva, il



riferimento, contenuto nell'ultimo periodo dell'art. 2466, ultimo comma, c.c., al «versamento del corrispondente importo di danaro», lungi dal richiamare l'art. 2464, quarto comma, c.c., e` chiaramente da interpretarsi come relativo all'unica alternativa possibile per il socio la cui garanzia sia divenuta inefficace: non il conferimento, ma, appunto, il «versamento del corrispondente importo di danaro».

Tale soluzione deve ritenersi l'unica compatibile con i principi che hanno ispirato il legislatore nella modifica dell'art. 2464 c.c. e dell'art. 2466 c.c., previsto, quindi, per assicurare il rispetto del primo.

Peraltro, nel caso di specie, quanto sopra è anche previsto nell'art. 6 dell'atto costitutivo che prevede che la Venture s.r.l. «si obbliga a prestare a favore della costituenda società, per il tramite della società s.p.a. (...) la seguente prestazione di servizi (...)», obbligandosi, in primo luogo, «a garanzia dell'adempimento del suddetto conferimento» a presentare «la polizza di assicurazione rilasciata con la clausola a prima richiesta e con la rinuncia alla preventiva escussione» e, quindi, «a sostituire la polizza di assicurazione di cui sopra, in caso di mancato rinnovo annuale della stessa, con il versamento in favore della costituenda società del corrispondente importo in denaro a titolo di cauzione».

Ancora, nessun riscontro normativo trova l'assunto, prospettato da parte attrice, concernente la differente funzione delle garanzie previste rispettivamente dal quarto e dal sesto comma dell'art. 2464 c.c. Entrambe le polizze svolgono una funzione, appunto, di garanzia, non essendo ravvisabile una funzione solutoria nella consegna di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria ex art. 2464, quarto comma, c.c., che, oltre a svolgere, per loro natura, una funzione di garanzia, attribuiscono alla società conferitaria soltanto un credito verso il garante, che si aggiunge - in funzione di garanzia, per l'appunto - al credito verso il socio conferente, che non viene affatto estinto, tanto meno in via solutoria, con la consegna della polizza assicurativa o della fideiussione bancaria.

Quanto, infine, alla corretta interpretazione della locuzione «resta salva» contenuta nell'ultimo comma dell'art. 2466 c.c., va precisato, in aderenza a quanto rilevato da parte convenuta, che tale locuzione non conferma una facoltà già attribuita da altra disposizione, ma dispone un «onere», a carico del socio la cui garanzia sia inefficace, a cui lo stesso deve assolvere se intende evitare l'esclusione; e ciò perché la norma da ultimo richiamata riguarda una fase - la fase «patologica» - che e` diversa



rispetto alla fase «fisiologica», e nella quale non possono certo esservi mere facoltà attribuite al socio. Conseguentemente, essa si riferisce a tutte le ipotesi d'inefficacia della polizza assicurativa o della garanzia bancaria di cui all'art. 2464 c.c., compresa, quindi, l'inefficacia delle garanzie del socio d'opera (art. 2464, sesto comma, c.c.).

4. L'inoperatività della polizza fideiussoria quale inadempimento rilevante ai sensi dell'art. 2466 c.c.

Ebbene, ritiene il Tribunale che la procedura di cui all'art. 2466 c.c. sia stata correttamente percorsa dalla Lab s.r.l. a fronte della sopravvenuta inoperatività della polizza fideiussoria che garantiva le obbligazioni di Venture s.r.l.

È, infatti, pacifico che la Finprogress Italia - Consorzio per la Garanzia Collettiva dei Fidi s.c.p.a. sia stata cancellata dall'albo tenuto dalla Banca d'Italia in data 3 luglio 2017, con conseguente inefficacia della polizza originariamente prestata: tale cancellazione veniva disposta in quanto la società non era abilitata al rilascio di garanzie nei confronti del pubblico (quali le fidejussioni a favore di enti e amministrazioni pubbliche o a imprese terze e privati in genere, anche se prestate nell'interesse di imprese socie del confidi) (doc. 5 di parte convenuta).

Inoltre, la polizza non veniva rinnovata alla scadenza del 16 luglio 2017, per via del mancato pagamento del premio annuo da parte di Venture s.r.l., come è reso manifesto dal fatto che la Venture s.r.l. non abbia mai trasmesso, sebbene a ciò sollecitata, copia della ricevuta del pagamento del premio annuo. D'altra parte, come già evidenziato, nello stesso atto costitutivo di Lab s.r.l. veniva precisato l'impegno, assunto da Venture s.r.l., a sostituire la polizza, in caso di mancato rinnovo annuale della stessa, con il versamento in favore della società del corrispondente importo in denaro a titolo di cauzione.

La inoperatività della polizza - dovuta tanto alla cancellazione del soggetto che quella garanzia aveva prestato quanto al mancato rinnovo della medesima - costituisce circostanza idonea, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2466 c.c., per l'avvio della procedura di esclusione. D'altra parte, alla luce del sesto comma dell'art. 2464 c.c., il conferimento può avere ad oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società solo laddove venga prestata - e, si deve aggiungere, mantenuta operativa - una polizza di assicurazione o una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal



socio (ovvero attraverso il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società).

E, infatti, il legislatore - che pure ha, con la riforma, come già evidenziato, allargato il perimetro dei beni conferibili - ha tenuto conto del particolare rischio d'inadempimento di prestazioni legate alla persona del conferente, e della conseguente esigenza di assicurare, comunque ed in ogni tempo, alla società il conseguimento del valore corrispondente, in modo da garantire ai terzi l'effettività del capitale sociale, e considerare il capitale, per quanto riguarda la parte corrispondente a tali conferimenti, integralmente liberato. Proprio per tale ragione, l'ultimo comma dell'art. 2466 c.c. richiama il sesto comma dell'art. 2464 c.c.

Venture s.r.l. sostiene che, nel peculiare caso del socio d'opera, la garanzia non sostituisce il conferimento, ma si affianca ad esso a titolo accessorio, con la conseguenza che, ai fini di legittimare l'esclusione, non sarebbe sufficiente la mera inoperatività della garanzia predetta, ma sarebbe imprescindibile che vi sia un inadempimento all'obbligazione dell'opera promessa.

L'argomentazione non risulta condivisibile in quanto si pone in contrasto con l'ultimo comma dell'art. 2466 c.c. Del resto, quand'anche il socio non fosse inadempiente all'obbligazione - da eseguire nel tempo - di prestazione d'opera o di servizio, l'inefficacia della garanzia comprometterebbe in ogni caso la certezza e l'effettività del capitale sociale, considerato che la società conferitaria non vedrebbe garantita l'esecuzione nel tempo dell'opera o del servizio.

Deve necessariamente concludersi che l'art. 2466, ultimo comma, c.c. prevede l'applicabilità dei precedenti suoi commi per il solo fatto che la garanzia, rilasciata per una qualunque delle fattispecie di cui all'art. 2464 c.c., sia inefficace, a prescindere dalla sussistenza, o meno, dell'inadempimento del socio all'obbligazione di prestazione d'opera o di servizio.

Evidenziata la sussistenza del presupposto applicativo, il Tribunale ritiene che anche la procedura delineata dall'art. 2466 c.c. sia stata correttamente seguita. Infatti, con nota del 6 marzo 2018, il socio Venture s.r.l. veniva diffidato ad eseguire il versamento in denaro del controvalore delle prestazioni di servizi (pari ad €. 455.576,00) entro trenta giorni. Quindi, trascorso tale termine ed in assenza del relativo pagamento, il consiglio di amministrazione - ritenuto non opportuno procedere ad esercitare l'azione per l'esecuzione del conferimento - deliberava la vendita agli altri soci della partecipazione sociale di



Venture s.r.l. al prezzo di €. 1.619.789,00, pari al valore di cui all'ultimo bilancio approvato (esercizio chiuso al 31 dicembre 2016). Quindi, non essendo pervenute adesioni all'offerta, Venture s.r.l. veniva esclusa dalla società.

Le precedenti considerazioni rendono irrilevante l'esame di altri eventuali inadempimenti in cui Venture s.r.l. sarebbe incorsa nella prestazione dei servizi promessi in sede di conferimento. Infatti, anche a volere ammettere l'inesistenza di tale inadempimento, la inoperatività della polizza ed il suo mancato rinnovo costituivano condizioni sufficienti per l'avvio della procedura di cui all'art. 2466 c.c.

Parte attrice giustifica la mancata prestazione di una nuova garanzia all'uopo rilevando che: «il mancato rilascio di una nuova garanzia ha trovato causa esclusivamente nella illegittimità della contestazione di inadempimento e nella abusività della prima escussione: non è chi non veda, infatti, che - nell'attuale contesto - laddove Venture avesse rilasciato una nuova garanzia, Lab la avrebbe immediatamente escussa, nelle medesime forme abusive della prima escussione, sul presupposto dell'inadempimento insussistente».

Il rilievo non è fondato. Infatti, se pure può concedersi che in caso di fornitura di una nuova garanzia, Lab s.r.l. avrebbe provveduto alla sua immediata escussione, è anche vero che ciò dipendeva dall'obbligo di

Venture s.r.l. di fornire una garanzia a prima richiesta e con rinuncia alla preventiva escussione. In altre parole, la possibilità di immediata escussione della polizza era proprio ciò che le parti avevano pattuito in sede di costituzione della Lab s.r.l.: essendo il «pericolo» di escussione immanente nella natura della fideiussione richiesta in sede di costituzione della società convenuta, questo non consentiva alla Venture s.r.l. di non provvedere al rinnovo della polizza scaduta ed alla fornitura di altra polizza attesa la non operatività di quella prestata. D'altra parte, appare solo il caso di aggiungere che Venture s.r.l. ben avrebbe potuto consegnare una nuova garanzia ed intraprendere contestualmente un giudizio cautelare al fine di sentire inibire a Lab s.r.l. la relativa escussione. Parte attrice sostiene, nella comparsa conclusionale, che questo è ciò che essa ha effettivamente fatto. In realtà, parte attrice non ha mai provveduto alla «consegna» di una nuova polizza, essendosi, al contrario, limitata a manifestare la propria disponibilità al rilascio di una nuova garanzia, condizionato, tuttavia, alla certezza della sua mancata escussione.



Sotto altro profilo, merita di essere ancora una volta evidenziato come la *Venture s.r.l.* era obbligata dall'art. 6 dell'atto costitutivo al pagamento, a titolo di cauzione, del valore dei conferimenti in caso di mancato rinnovo della polizza.

In definitiva, nulla giustificava la completa inerzia da parte di *Venture s.r.l.* a fronte della inoperatività della polizza.

Sotto altro profilo, parte attrice si duole del mancato ricorso, da parte dell'organo amministrativo di *Lab s.r.l.*, alla azione per l'esecuzione del conferimento dovuto.

Anche tale rilievo non appare fondato, in quanto la valutazione circa la utilità o meno di promuovere l'azione per l'esecuzione del conferimento dovuto contro il socio moroso è rimessa alla discrezionalità degli amministratori, chiamati a valutare quale delle due opzioni risponda maggiormente all'interesse sociale. E, nel caso di specie, tale scelta non può ritenersi irrazionale o abusiva (nei limiti in cui un tale sindacato possa dirsi rimesso al giudice), in ragione delle risultanze di bilancio che *Venture s.r.l.* al momento dell'assunzione della decisione da parte degli amministratori di *Lab s.r.l.*

Venture s.r.l. contesta che sia stata portata a termine la procedura di cui all'art. 2466 c.c. pur a fronte della formale offerta dei servizi di *office* formulata dall'odierna attrice con la missiva del 13 aprile 2018. Ora, a prescindere dalla circostanza che tale offerta è intervenuta una volta scaduto il termine contenuto nelle iniziali diffide, va rilevato che, ai sensi dell'art. 6 dell'atto costitutivo di *Lab s.r.l.* e dello stesso art. 2466 ultimo comma c.c., a fronte della sopravvenuta inoperatività della polizza, era onere del socio provvedere al versamento in danaro del controvalore dei servizi promessi. D'altra parte, non si vede neppure come *Venture s.r.l.* avrebbe potuto svolgere una vera e propria «offerta» in relazione a prestazioni che si sarebbero dovute mantenere per un periodo di diversi anni successivo all'offerta (precisamente, dieci dalla costituzione della società). Appare, al contrario, evidente come, in ragione dell'obbligo assunto dal socio in via continuativa nel tempo, la prestazione della garanzia costituiva elemento essenziale del conferimento in assenza della quale l'unico modo di evitare l'esclusione era rappresentato dal versamento in denaro del controvalore.

Parte attrice contesta, poi, la quantificazione della quota nella misura di €. 1.619.789,00. Ora, anche a volere prescindere dalla circostanza che la doglianza appare genericamente formulata in quanto la



parte non indica quale sarebbe il reale valore di essa, giova osservare come, ad avviso del Tribunale, essa si presenta anche irrilevante.

Infatti, a parte probabilmente l'ipotesi estrema in cui la società proceda a valutare ed a porre in vendita la quota del socio moroso per un valore puramente simbolico (*nummo uno*), ipotesi che renderebbe neppure configurabile una vendita vera e propria, la non corretta quantificazione del valore della quota non si riflette sulla validità della decisione di esclusione del socio moroso, ma è idonea, eventualmente, ad attivare i rimedi risarcitori nei confronti della società e degli amministratori. In altre parole, a fronte di una valutazione non conforme ai criteri di legge (ma non vile), non è data al socio escluso tutela reale - non risultando detta valutazione un presupposto della fattispecie che, al contrario, si fonda sulla sola morosità - ma soltanto, ricorrendone i presupposti, una tutela obbligatoria.

5. La legittimità dell'esclusione di Venture s.r.l. per l'intera sua quota di partecipazione in Lab s.r.l.

Occorre ora domandarsi se sia stata legittima l'esclusione del socio Venture s.r.l. per l'intera quota di partecipazione da questa detenuta ovvero se gli amministratori di Lab s.r.l. avrebbero potuto (o, meglio, dovuto) provvedere all'esclusione solo per quella «parte» di quota garantita attraverso la fideiussione poi divenuta inefficace.

In particolare, come già sopra evidenziato, al momento della costituzione della società oggi convenuta, la Venture s.r.l. sottoscriveva una quota del valore nominale di € 932.000,00, pari al 46,6% del capitale sociale di Lab s.r.l. A fronte della sottoscrizione di tale quota, la Venture eseguiva un conferimento in denaro per l'importo di €. 456.000,00 (oltre al sovrapprezzo), mentre, per la restante parte (pari ad €. 476.000,00), si obbligava al conferimento di taluni servizi: per tale ultima parte, il conferimento era garantito dalla fideiussione. Ora, posto che l'inefficacia della polizza investe ovviamente soltanto la pretesa di cui all'obbligazione di fornire i servizi di *office*, occorre valutare se fosse possibile ricorrere al procedimento di cui all'art. 2466 c.c. soltanto per quella parte della quota di partecipazione nella Lab s.r.l. cui si riferiva la fideiussione.

Ritiene il Tribunale di dovere dare risposta negativa al quesito prospettato.

La impossibilità di utilizzare i rimedi di cui all'art. 2466 c.c. per una parte soltanto della quota del socio moroso deriva non già e non tanto dal concetto di «indivisibilità» della quota, quanto, piuttosto, dal



concetto di «unitarietà» della partecipazione sociale in società a responsabilità limitata.

Come è noto, a differenza di quanto avviene nelle società per azioni ove il capitale sociale è suddiviso in parti secondo un criterio predeterminato nello statuto che risulta insensibile rispetto al numero dei soci, nelle società a responsabilità limitata il capitale sociale è suddiviso in ragione del numero dei soci e, dunque, il numero delle quote varia in dipendenza del numero dei soggetti che compongono la compagine sociale. È, in altre parole, assente in questo tipo di società, la standardizzazione della partecipazione e, quindi, l'emissione in serie, caratteristica questa tipica dei titoli destinati alla circolazione. Conseguentemente, a differenza del socio di una società per azioni che può essere titolare di più azioni, il socio di una società a responsabilità limitata è titolare di un'unica partecipazione - non essendo questa la mera componente di un pacchetto di titoli (art. 2346, primo comma, c.c.) - e ciò anche in caso di acquisto di altre quote di partecipazione, rappresentando quest'ultima operazione solo un incremento quantitativo della partecipazione originaria.

La quota corrisponde, dunque, alla frazione matematica da essa rappresentata rispetto al capitale sociale, frazione che, in assenza di diversa pattuizione dell'atto costitutivo, è proporzionale al conferimento eseguito dal socio o al momento della costituzione della società ovvero in sede di aumento di capitale.

Ciò posto, l'art. 2468 c.c. non contiene alcun precetto in ordine alla divisibilità della quota. Sebbene debba darsi atto di un orientamento che, muovendo dalla circostanza che la disciplina della quota di società a responsabilità limitata presenta caratteristiche simili a quella corrispondente delle società di persone, conclude, coerentemente, nel senso della indivisibilità di essa, questo Tribunale ritiene di dovere aderire all'orientamento maggioritario secondo il quale l'unitarietà della partecipazione (sul concetto di unitarietà si tornerà nel prosieguo della trattazione) non ne implica, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'indivisibilità.

D'altra parte, che la quota di partecipazione al capitale sociale di una società a responsabilità limitata sia divisibile è dimostrato dallo stesso tenore letterale dell'art. 2466 c.c. laddove si prescrive l'obbligo per gli amministratori di offrire in vendita la quota del socio moroso agli altri soci «in proporzione alla loro partecipazione». Appare del tutto evidente che, ove sussistesse realmente un principio di normale



indivisibilità della partecipazione sociale, la quota del socio moroso non potrebbe essere offerta agli altri soci in proporzione alla partecipazione di questi al capitale sociale, implicando, necessariamente, tale offerta - o, meglio, l'acquisto conseguente a tale offerta - la «divisione» della quota tra coloro che hanno manifestato la volontà di aderire a quella offerta.

Pur essendo la quota di partecipazione al capitale sociale di una società a responsabilità limitata astrattamente divisibile, ciò che osta ad una applicazione dell'art. 2466 c.c. ad una porzione soltanto della quota è l'ulteriore caratteristica della quota medesima, costituita dalla sua «unitarietà».

Infatti, coerentemente con il principio della rilevanza centrale del socio, l'art. 2468 c.c. stabilisce il principio di unitarietà della quota di partecipazione, secondo cui quest'ultima è unica ed esprime in modo unitario la posizione di quel determinato socio nella società. Si è già evidenziato, infatti, che il socio di una società a responsabilità limitata non può che essere titolare di un'unica partecipazione anche a seguito di acquisizioni successive o per effetto della partecipazione ad aumenti di capitale. E va da sé che tale principio deve essere affermato e ribadito anche nella ipotesi in cui ad essere diversificati siano i conferimenti che stanno alla base di quella quota.

Ebbene, immaginare che gli amministratori possano avviare e portare a termine il procedimento di cui all'art. 2466 c.c. per una parte soltanto della partecipazione del socio - ove, per come si evidenzierà meglio *infra*, quella quota derivi da una «operazione unitaria» - comporterebbe una lesione del principio di unitarietà della partecipazione sociale in società a responsabilità limitata. Infatti, per giungere ad una simile conclusione, bisognerebbe ammettere la possibilità che il socio sia titolare di due - distinte - quote derivanti, l'una, da un conferimento in denaro e, l'altra, da un conferimento di servizi. Ma tale possibilità si scontra con gli assunti di cui si è dato appena conto.

D'altra parte, come è stato correttamente evidenziato, ammettendo la possibilità di vendere in danno una parte soltanto della quota, si lascerebbe che il socio inadempiente conservi la qualità di socio, arrivando al paradosso che gli amministratori dovrebbero provocare l'offerta per l'acquisto anche da parte del socio moroso.

Queste le conclusioni già raggiunte in sede (di doppio grado) cautelare, che il Collegio ritiene di dovere qui confermare.



Parte attrice invoca l'autorità di una importante, sopraggiunta decisione della giurisprudenza di legittimità (Cass., 21 gennaio 2020, n. 1185) che ha sancito il seguente principio di diritto: «nel caso di mora del socio nell'esecuzione dei versamenti, dovuti alla società a titolo di conferimento per il debito da sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale deliberato dall'assemblea nel corso della vita della società, il socio non può essere escluso, essendo egli titolare della partecipazione sociale sin dalla costituzione della società; pertanto, ferma la permanenza del socio in società per la quota già posseduta, l'assemblea deve deliberare la riduzione del capitale sociale solo per la misura corrispondente al debito di sottoscrizione derivante dall'aumento non onorato, fatto salvo solo il caso in cui lo statuto preveda l'indivisibilità della quota».

Ebbene, diversamente da quanto opinato da parte attrice, la decisione richiamata, se, da una parte, ha riguardo ad un caso non esattamente sovrapponibile al presente, dall'altro, conferma le conclusioni cui era giunto il Tribunale in sede di decisione cautelare.

Sotto questo ultimo profilo, in particolare, viene ad essere confermato che la quota di una società a responsabilità limitata è necessariamente unica per ciascun socio.

Con riguardo, invece, al primo aspetto accennato, rileva questo Collegio che l'anzidetta pronuncia di legittimità, nello specifico, si riferiva ad un caso in cui un socio, che aveva interamente versato i decimi corrispondenti alla quota sottoscritta in sede di costituzione della società, aveva, invece, versato solo parzialmente i decimi corrispondenti alla quota sottoscritta in sede di un successivo aumento di capitale: la Corte, dunque, ha dichiarato illegittima la decisione dell'amministratore unico della società che aveva escluso il socio per l'intera partecipazione sociale (quindi tanto per quella parte conseguita in sede di costituzione della società quanto per quella parte sottoscritta in sede di aumento del capitale sociale), riducendo il capitale sociale per il corrispondente valore totale. Infatti, ad avviso della Corte, in tal caso, il socio non poteva essere escluso (cioè privato di ogni forma di partecipazione al capitale della società), mentre il capitale sociale doveva essere ridotto avendo riguardo esclusivamente alla quota oggetto di sottoscrizione operata in sede di aumento del capitale.

Ebbene, appare del tutto evidente come si tratta di ipotesi del tutto diversa rispetto a quella che viene in rilievo non presente giudizio.



Infatti, occorre tenere distinte due fattispecie, l'una, consistente nella sottoscrizione e nel versamento del capitale di costituzione della società, l'altra, nella sottoscrizione e nel versamento di un successivo aumento di capitale. Secondo la giurisprudenza di legittimità, qualora il socio che abbia sottoscritto una quota in caso di aumento di capitale, provvedendo peraltro al pagamento del 25% per come richiesto dall'art. 2381-bis, quarto comma, c.c., rimanga inadempiente al versamento degli ulteriori decimi, il ricorso all'esclusione del socio non è ammissibile quando il socio, in virtù di una precedente sottoscrizione attuata in fase di costituzione ovvero anche di un precedente aumento di capitale, fosse già tale e senza debiti da conferimento (d'altra parte, ai sensi dell'art. 2481, secondo comma, c.c., l'attuazione di un aumento del capitale presuppone la previa integrale esecuzione dei precedenti conferimenti), prima dell'aumento del capitale che ha condotto alla morosità in tal modo sanzionata. In tale ipotesi, infatti, annullamento della partecipazione non può estendersi alla partecipazione precedentemente sottoscritta in sede di costituzione della società, per la quale, essendovi stata la liberazione integrale, non è configurabile alcun inadempimento, neppure parziale.

Tuttavia, tale principio - come reso manifesto dalla stessa analisi del precedente giurisprudenziale in esame - non può essere trasposto al caso di sottoscrizione parziale di una «unitaria operazione» quale è, invece, la sottoscrizione ed il versamento in sede di costituzione della società (ovvero la sottoscrizione ed il versamento in sede di aumento di capitale intesa come operazione autonomamente considerata).

In altre parole, a differenza di quanto opinato dalla difesa della Venture s.r.l., non è possibile affermare che ogni volta che il socio abbia provveduto ad un versamento parziale non sarebbe legittimo il ricorso al rimedio dell'esclusione del socio per l'intera sua quota di partecipazione al capitale sociale.

Al contrario, in caso di «unitaria operazione» (per tale intendendosi la partecipazione alla costituzione della società ovvero la partecipazione ad un aumento di capitale), l'annullamento della quota deve essere integrale e non può essere ulteriormente frazionato al suo interno. In altre parole, ove il socio rimanga inadempiente al versamento dei decimi relativi alla sottoscrizione del capitale sociale in sede di costituzione della società, è legittima l'esclusione del socio per l'intera sua quota, non potendo - proprio in ragione del principio di unitarietà della quota - operare una riduzione «interna» alla sola parte dei conferimenti rimasta inadempita.



D'altra parte, conferma che l'«intera» quota del socio possa essere oggetto dell'esclusione pur a fronte di un inadempimento parziale il disposto di cui all'art. 2466 c.c. laddove prevede che la riduzione del capitale sociale conseguente all'esclusione avvenga «trattenendo le somme riscosse», con ciò esplicitando la legittimità dell'esclusione in caso di adempimento ad una parte dell'obbligazione di conferimento. E questo aspetto è reso evidente anche dalla pronunzia in argomento laddove la Corte ha stabilito la legittimità dell'esclusione per l'intera quota sottoscritta in sede di aumento di capitale, nonostante la circostanza che il socio avesse, comunque, versato, in sede di sottoscrizione, il 25% dell'aumento, restando inadempiente all'obbligo del versamento dei restanti decimi. E, infatti, si legge nella sentenza più volte richiamata che «laddove, in esito al procedimento di cui all'art. 2466 c.c., si pervenga alla riduzione del capitale sociale, questa sarà operata solo per la parte corrispondente al conferimento dovuto in forza della sottoscrizione dell'aumento (costituendo, dunque, una riduzione in parte nominale, con riguardo alla quota non liberata, ed in parte reale, con riguardo al versamento parziale operato dal socio) e non per l'intera misura della partecipazione, di cui il socio sia titolare».

In altre parole, l'annullamento della quota sottoscritta (ma, solo parzialmente liberata) in sede di aumento di capitale non può essere parziale, benché parziale sia l'inadempimento (avendo il socio provveduto regolarmente al versamento del 25% dell'aumento al momento della sottoscrizione di quest'ultimo), ma deve essere necessariamente totale.

Simmetricamente, in caso di inadempimento (parziale) alle obbligazioni assunte in sede di costituzione della società, la procedura di cui all'art. 2466 c.c. e, in esito, l'esclusione del socio deve riguardare l'intera sua quota di partecipazione al capitale sociale.

Nel caso di specie, come già evidenziato, Venture s.r.l. aveva, in sede di costituzione della società convenuta, sottoscritto una quota del valore nominale di €. 932.000,00, pari al 46,6% del capitale sociale di Lab s.r.l. (oltre ad un sovrapprezzo). A fronte della sottoscrizione di tale quota, Venture s.r.l. aveva eseguito, nella predetta sede, un conferimento in denaro per l'importo di € 500.000,00 (versando sia il sovrapprezzo di €. 44.000,00 sia il conferimento in denaro di €. 456.000,00), mentre, per la differenza di € 476.000,00, essa si era obbligata ad effettuare talune prestazioni a favore della Lab s.r.l., per il tramite della S.p.A. Tuttavia, pur a fronte del versamento in denaro ed a prescindere, alla luce di quanto già esposto nei precedenti



paragrafi, da ulteriori inadempimenti afferenti la materiale esecuzione dei servizi oggetto del conferimento, la Venture s.r.l. si è resa inadempiente non mantenendo la costante operatività della polizza a garanzia del conferimento relativo alle ulteriori prestazioni.

Conseguentemente, la procedura di cui all'art. 2466 c.c. e, in particolare, l'esclusione ad essa conseguente deve necessariamente riguardare l'intera sua partecipazione al capitale sociale di Lab s.r.l., non potendo ammettersi che, in sede di costituzione di Lab s.r.l., Venture s.r.l. abbia sottoscritto due quote distinte (l'una, da liberarsi mediante il conferimento in denaro; l'altra, da liberarsi mediante il conferimento di servizi).

6. Sul dedotto conflitto di interessi.

Venture s.r.l. deduce l'invalidità della decisione di esclusione assumendo che essa sia stata assunta dagli amministratori di Lab s.r.l. in conflitto di interessi. Più precisamente, secondo la attrice, il conflitto di interessi deriverebbe dal fatto che il Sig. Nicolò Marzotto è titolare effettivo della società European Investors S.r.l. (socia al 14,7% di Lab s.r.l.), di cui detiene il controllo (54,62%) attraverso la società Libra S.r.l., dal medesimo Marzotto controllata mediante partecipazione diretta pari al 99%: inoltre, la società Libra s.r.l. avrebbe manifestato il proprio interesse alla acquisizione della quota di partecipazione detenuta da Lazio Innova s.p.a. in Lab s.r.l. (pari al 34,3%). In questo modo, l'esclusione di Venture s.r.l. sarebbe finalizzata ad evitare che l'odierna attrice possa esercitare il proprio diritto di prelazione sulla quota di Lazio Innova s.p.a. ed all'esercizio del medesimo diritto da parte di Libra s.r.l., fatto questo che consoliderebbe il controllo del Sig. Nicolò Marzotto sulla Lab s.r.l.

Ora, anche a prescindere dalla circostanza che la Lab s.r.l. ha consentito l'esercizio del diritto di prelazione alla attrice, il cui termine - originariamente fissato per l'8 giugno 2018 - è stato peraltro prorogato di 15 giorni da Lab s.r.l., in conseguenza della richiesta da parte di Lazio Innova S.p.A., sino al 23 giugno 2018, giova osservare che ad escludere ogni potenziale conflitto di interessi - ma, meglio si dovrebbe dire, ogni carattere abusivo nella condotta - degli amministratori di Lab s.r.l. è la reale sussistenza del presupposto che ha dato vita alla procedura di cui all'art. 2466 c.c.

Sul punto, non appare pleonastico osservare che tutta la disciplina dettata dalla disposizione codicistica da ultimo menzionata è funzionale



alla garanzia della effettività del capitale sociale, con la conseguenza che - in presenza dei presupposti di legge - l'avvio ed il compimento di tale procedura costituisce un preciso obbligo (e non una attività discrezionale) degli amministratori che, in difetto, potrebbero essere chiamati a risponderne nei confronti dei soci, della società e dei terzi. Pertanto, una volta verificata la non operatività della polizza rilasciata a garanzia del conferimento di Venture s.r.l., gli amministratori di Lab s.r.l. erano obbligati a richiedere il controvalore economico dei servizi promessi e, quindi, a procedere con l'esclusione del socio.

Infine, non assume alcun rilievo in questo giudizio la questione, lungamente agitata da parte attrice, concernente il fatto che Lab s.r.l. avrebbe impedito alla Gale Venture s.r.l. l'esercizio dei diritti di controllo di cui all'art. 2476 secondo comma c.c. Sul punto, il Tribunale osserva che, anche a volere ammettere una violazione dei diritti di controllo del socio, tale circostanza non sarebbe comunque idonea a scalfire la validità della deliberazione di esclusione del socio la quale, giova ripetere, deriva dal fatto del tutto oggettivo costituito dalla perdita di efficacia della polizza fideiussoria prestata a garanzia del conferimento di servizi. Peraltro, risulta dalla documentazione in atti che la Lab s.r.l. ha trasmesso tutta la documentazione in proprio possesso e che le richieste di accesso sono state presentate dalla società oggi attrice solo dopo le prime contestazioni in ordine agli inadempimenti concernenti i conferimenti ed alla inefficacia della fideiussione.

7. Conclusioni.

Alla luce delle precedenti considerazioni, ritiene il Tribunale che la decisione, assunta dagli amministratori di Lab s.r.l. di esclusione del socio Venture s.r.l. sia esente da vizi che ne minino la validità.

La domanda proposta da Venture s.r.l. deve essere, dunque, rigettata.

Parte attrice, rimasta soccombente, deve essere condannata alla refusione, in favore della parte convenuta, delle spese legali relative al presente giudizio (comprehensive del doppio grado cautelare), spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni.

p. q. m.



Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:

- 1) *rigetta le domande proposte da Venture s.r.l.;*
- 2) *condanna parte attrice alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese legali del presente giudizio che liquida in €. 26.500,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.*

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 14 luglio 2020.

Il Presidente
(dott. Giuseppe Di Salvo)

Il Giudice est.
(dott. Guido Romano)

